

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2008

in merito al prestito di 300 milioni di EUR cui l'Italia ha dato esecuzione a favore della compagnia aerea Alitalia n. C 26/08 (ex NN 31/08)

[notificata con il numero C(2008) 6743]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/155/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente ai predetti articoli <sup>(1)</sup> e viste le osservazioni ricevute,

considerando quanto segue:

#### 1. PROCEDURA

- (1) Nel corso della riunione tenutasi il 23 aprile 2008 le autorità italiane hanno informato la Commissione che il 22 aprile 2008 il Consiglio dei Ministri italiano aveva approvato la concessione di un prestito di 300 milioni di EUR a favore della compagnia aerea Alitalia con il decreto legge 23 aprile 2008, n. 80 <sup>(2)</sup>.
- (2) Non avendo ricevuto alcuna notifica da parte delle autorità italiane anteriormente alla decisione di concessione del suddetto prestito, con lettera del 24 aprile 2008 (D/422119) la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di confermare l'esistenza del prestito, di fornire al riguardo ogni informazione utile per l'esame della misura

alla luce degli articoli 87 e 88 del trattato, di sospendere la concessione del prestito e di informarla in merito alle misure adottate per conformarsi a tale obbligo ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato.

- (3) Nella predetta lettera la Commissione ha inoltre ricordato alle autorità italiane l'obbligo cui sono tenute di notificare ogni progetto volto a istituire o a modificare aiuti e di non dare esecuzione alla misura prevista prima che il procedimento di indagine della Commissione abbia condotto ad una decisione finale.
- (4) Con lettera del 7 maggio 2008 le autorità italiane hanno chiesto la proroga del termine fissato per rispondere alla lettera della Commissione del 24 aprile 2008, richiesta che la Commissione ha accolto con lettera dell'8 maggio 2008 (D/423186) rinviando il termine al 30 maggio 2008.
- (5) Con lettera del 30 maggio 2008 le autorità italiane hanno risposto alla lettera della Commissione del 24 aprile 2008. Nella lettera le autorità italiane hanno in particolare informato la Commissione dell'adozione in data 27 maggio 2008 del decreto legge n. 93 <sup>(3)</sup> che concede ad Alitalia la facoltà di imputare l'importo del prestito in conto capitale.

<sup>(1)</sup> GU C 184 del 22.7.2008, pag. 34.

<sup>(2)</sup> Decreto legge n. 80. Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 24.4.2008).

<sup>(3)</sup> Decreto legge n. 93. Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 28.5.2008).

(110) Inoltre, contrariamente alle circostanze specifiche del caso Bull<sup>(52)</sup>, le difficoltà incontrate da Alitalia e che hanno motivato la concessione della misura in oggetto non sono, come si è precedentemente rilevato, legate all'attuale congiuntura sfavorevole in cui versa il settore del trasporto aereo. Le difficoltà sono inoltre della stessa natura delle difficoltà incontrate precedentemente dalla compagnia, come dimostrato dalla descrizione della sua situazione finanziaria dal 1997 (cfr. precedenti punti 57 e 58) e presentano, contrariamente al caso Bull<sup>(53)</sup>, carattere ricorrente.

(111) Infine, contrariamente a quanto la Commissione aveva constatato nella decisione Bull<sup>(54)</sup>, Alitalia ha beneficiato, allo stesso tempo, di un aiuto per la ristrutturazione e di un aiuto per il salvataggio sotto forma di garanzia dello Stato e il termine dalla concessione degli aiuti non è ancora trascorso.

(112) Ne consegue che, anche nell'ipotesi che siano soddisfatte le altre condizioni cumulative fissate dagli orientamenti del 2004 che consentirebbero di considerare che il prestito in oggetto è un aiuto per il salvataggio, quod non, la condizione legata al principio dell'aiuto *tantum non* è soddisfatta nella fattispecie e non vi si può derogare con l'applicazione di una delle deroghe previste al punto 73 dei predetti orientamenti.

(113) Per questi motivi, la misura di aiuto in oggetto non è compatibile con il mercato comune.

#### 7.4. Recupero

(114) La Commissione ricorda che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [nuovo articolo 88 del trattato]<sup>(55)</sup>, ogni aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune deve essere recuperato dal beneficiario.

(115) La misura in oggetto è stata concessa illegalmente ad Alitalia ed è incompatibile con il mercato comune; essa deve pertanto essere recuperata da quest'ultima<sup>(56)</sup>.

<sup>(52)</sup> Cfr. il punto 71 della predetta decisione Boll.

<sup>(53)</sup> Cfr. il punto 73 della predetta decisione Boll.

<sup>(54)</sup> Cfr. il punto 74 della predetta decisione Boll.

<sup>(55)</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

<sup>(56)</sup> La Commissione tiene a segnalare che nella fattispecie non erano soddisfatte le condizioni che le consentono di adottare una decisione che ingiunge all'Italia di recuperare a titolo provvisorio la misura in oggetto prima dell'adozione della presente decisione, in particolare dato che non era dimostrata l'esistenza di un grave rischio di danno consistente e irreparabile ad un concorrente di Alitalia [cfr. articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999].

(116) La Commissione ricorda che, data la situazione finanziaria gravemente compromessa di Alitalia e le condizioni di concessione della misura in oggetto, un investitore privato non avrebbe acconsentito ad accordarle alcun prestito e, tanto meno, un prestito imputabile in conto capitale. Pertanto, considerata la natura della misura in oggetto e le circostanze della concessione, la Commissione ritiene che l'aiuto da recuperare sia l'intero importo del prestito.

(117) Ai fini del recupero, occorre inoltre tener conto degli interessi che decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, ossia a partire dal 22 aprile 2008, fino al recupero effettivo<sup>(57)</sup>.

#### 7.5. Conclusione

(118) La Commissione constata che l'Italia ha dato esecuzione illegalmente alla misura di aiuto consistente in un prestito di 300 milioni di EUR concesso ad Alitalia imputabile in conto capitale in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(119) Di conseguenza, l'Italia deve adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. Occorre procedere al recupero dal beneficiario, ossia Alitalia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Il prestito di 300 milioni di EUR concesso ad Alitalia imputabile in conto capitale, a cui l'Italia ha dato esecuzione in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato comune.

#### Articolo 2

1. L'Italia è tenuta a far rimborsare l'aiuto di cui all'articolo 1 dal beneficiario.

2. Gli importi da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono stati posti a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.

<sup>(57)</sup> Cfr. articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 e, supra, punti 80, 83 e 113.

3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 <sup>(58)</sup> e del regolamento (CE) n. 271/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 <sup>(59)</sup>.

#### Articolo 3

1. Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.

2. L'Italia provvede affinché la presente decisione sia eseguita nei quattro mesi successivi alla data della notifica.

#### Articolo 4

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione l'Italia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) l'importo complessivo (capitale e interessi) da recuperare dal beneficiario;
- b) la descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto.

2. L'Italia tiene informata la Commissione dell'iter delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1. Essa trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate sugli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

#### Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2008.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente

<sup>(58)</sup> GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(59)</sup> GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1.

#### ALLEGATO

**Elenco delle parti interessate che hanno trasmesso osservazioni alla Commissione conformemente all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE**

- 1) Sterling Airlines A/S
- 2) British Airways Plc
- 3) Ryanair
- 4) Neos SpA
- 5) European travel Agents' and tour Operators' associations e Guild European Business Travel Agents